

Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — iPublish Ganske Interactive Publishing/UAMI (Raffigurazione di uno strumento di navigazione)**(Causa T-555/08)**

(2009/C 55/63)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: iPublish Ganske Interactive Publishing GmbH (Hamburg, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 3 ottobre 2008, procedimento R 709/2008-4, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale che raffigura uno strumento di navigazione di colore nero e blu, contraddistinto, in particolare, da una striscia laterale blu, per prodotti delle classi 9, 39 e 42 (domanda di registrazione n. 6 092 639).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, perché il marchio richiesto sarebbe dotato del necessario carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Slovenská Pošta/Commissione**(Causa T-556/08)**

(2009/C 55/64)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Slovenská Pošta (Banská Bystrica, Repubblica slovacca) (rappresentanti: O. Brouwer, C. Schillemans, M. Knapen, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 ottobre 2008, C(2008) 5912 def. (Caso COMP/39.562 — Legge slovacca sulla posta), con cui la Commissione dichiarava la normativa slovacca sulla posta, relativamente alla posta ibrida, contraria all'art. 86, n. 1, in combinato disposto con l'art. 82 CE, nei limiti in cui essa riserva alla convenuta la consegna della posta ibrida.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno delle sue domande.

In primo luogo, essa contesta alla Commissione di aver violato il principio comunitario di buona amministrazione per non aver esaminato debitamente tutti i fatti e gli interessi coinvolti in quanto, a parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa su una serie di presunzioni. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la Commissione ha violato il diritto della convenuta ad essere effettivamente ascoltata.

In terzo luogo, essa afferma che la Commissione ha commesso errori manifesti nella valutazione e nell'interpretazione, in fatto e in diritto, della legittimità dell'attribuzione di diritti esclusivi nel settore postale, che hanno condotto all'errata applicazione degli artt. 86 e 82 CE.

In quarto luogo, la ricorrente rileva che, adottando un approccio fondamentalmente diverso e senza precedenti in merito alla definizione di mercato rilevante, la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2008 — mPAY24/UAMI — Ultra (MPAY)**(Causa T-557/08)**

(2009/C 55/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Z. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)